


In questo suo tanto breve, quanto intenso libro, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli torna ad affrontare – senza prudenza o reticenza, come si intuisce fin dal titolo prescelto – il grande tema della contemporaneità giuridica: la “crisi” del sistema di diritto positivo. L’analisi di Ferrajoli è scandita dalla risoluzione di alcune e problematiche questioni: tra queste, sembra assumere particolare centralità il tema del rapporto tra diritto e morale, visto che esso rappresenta l’occasione per illustrare cosa intenda l’Autore per “positivismo giuridico”. Ribadire la separazione tra diritto e morale, si chiarisce, “non vuol dire che le norme giuridiche non abbiano contenuti morali (o immorali), ma solo che la loro esistenza non ne implica necessariamente la loro giustizia e viceversa”. La separazione tra diritto e morale ha quale corollario l’idea per cui “né l’esistenza positiva delle norme può essere derivata dalla loro giustizia, né la loro giustizia può essere derivata dalla loro esistenza”. In altre parole, è possibile ammettere che, in un ordinamento, esistano norme positive e perfino costituzionali (ritenute) “ingiuste”, e, allo stesso tempo, manchino norme (ritenute) “giuste” e tuttavia non poste. Ma l’ordinamento non è un monolite eterno e immutabile: esso è destinato ad evolvere, nel momento in cui “evolve” la società di cui esso è espressione.



Luigi Ferrajoli

### **CONTRO IL CREAZIONISMO GIUDIZIARIO**

Mucchi editore, 80 pp., 8 euro

E’ proprio questa riflessione a convincere chi scrive del fatto che, più che di perorazione del positivismo, sarebbe stato opportuno parlare di difesa della positività del diritto. In ogni caso, il discorso sul rapporto tra diritto e morale si salda con uno dei più interessanti argomenti che Ferrajoli impiega a difesa della propria concezione di positivismo giuridico. Con esso, l’Autore mette in connessione democrazia e produzione del diritto per via legislativa: il positivismo giuridico, lungi dall’essere “l’accettazione dello status quo”, come temeva Norberto Bobbio, sarebbe il mezzo per rivendicare nuovi diritti e nuove garanzie. Se, però, l’obiettivo è far sì che l’ordinamento “evolva”, è necessario che le “persone in carne ed ossa” si dedichino alla (spesso difficile) opera di persuasione dei propri concittadini, non di un giudice eventualmente simpatetico alla propria causa, visto

che – per ripetere le parole di Felix Frankfurter – le Corti non sono pensate per essere un adeguato riflesso di una società democratica. Ciò spiega perché, nell’opinione dell’Autore, i giudici dovrebbero preoccuparsi solo di comparare i fatti, non anche di bilanciare i principi (dominio, questo, del legislatore costituzionale). Meno convincente è il più “politico” degli argomenti adottati da Ferrajoli, che guarda al positivismo “sovranzionale” come allo strumento da impiegare per vincolare “i poteri che contano, politici e soprattutto economici”. Difatti, sostenere che alla mancata limitazione di questi poteri sia seguita “la crescita esponenziale delle diseguaglianze, la fame di milioni di esseri umani e il pericolo di catastrofi nucleari ed ecologiche in grado di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza dell’umanità” significa cedere a una visione inutilmente allarmista, peraltro fondata su asserzioni apodittiche e smentite dai fatti (uno su tutti: la fame nel mondo, anziché essere in crescita, è in costante diminuzione). Una nota dolente, quindi, in un testo altrimenti assai prezioso. Poco male, comunque: al netto delle preferenze politiche dell’Autore, ciò che veramente resta impresso, di questo piccolo libro, è l’enfasi sull’urgenza di impostare un adeguato discorso sul metodo giuridico. (Giuseppe Portonera)